**N. 00189/2016 REG.PROV.COLL.**

**N. 00050/2015 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 50 del 2015, proposto da:   
Andrea Iezzi, Raimondo Luigi Gerolamo Biffi, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Dettori, con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, Via Lo Feudo 1;

***contro***

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio dell'Abruzzo, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo C/ S. Domenico;

***nei confronti di***

Orsatti & C. Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Danesi De Luca, Piero Volpe, con domicilio eletto presso Roberto Danesi De Luca in Pescara, viale D'Annunzio 229;

***per l'annullamento***

della nota n. 240018999 del 05 dicembre 2014 con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo non autorizza gli interventi per l'installazione telecamere di sicurezza realizzati in via d'urgenza dai ricorrenti su immobili siti nel Comune di Casacanditella e sottoposti a vincolo monumentale; di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio dell'Abruzzo e di Orsatti & C. Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2016 il dott. Alberto Tramaglini e uditi l'avv. Salvatore Dettori per i parti ricorrenti e l'avv. Pietro Volpi per la società controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. 1 ricorrenti espongono di essere proprietari di due porzioni immobiliari (Pastificio e Mulino Orsatti) sottoposte a vincolo monumentale, ex art. 10, comma 3, lett. a), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (d.m. 31 marzo 2009), che sono state oggetto di ripetuti atti vandalici e furti. Segnalano, in particolare, che a seguito del furto di oggetti (tra l’altro 15 ringhiere in ferro antico, discendenti e altri elementi in ghisa), per il quale fu sporta denuncia in data 6.1.2012, si determinarono ad installare un impianto di videosorveglianza sulla facciata degli immobili. L’intento di effettuare l’intervento “in modalità di estrema urgenza” fu comunicato alla Soprintendenza con fax del 18.2.2013. In assenza di riscontro, con istanza 28.5.2014, veniva chiesta all’Amministrazione, ai sensi degli artt. 21 e 22 d.lgs. 42/2004, l’autorizzazione per l’avvenuta installazione in via d’urgenza di tale impianto. Perdurando l’inerzia, con nota 3.10.2014 si sollecitava il rilascio dell’autorizzazione evidenziando:

-che quanto realizzato non integrava un intervento edilizio;

-che l’impianto “è provvisionale, reversibile e inidoneo ad alterare il bene tutelato”;

-che la comunicazione dell’intervento non era necessaria ed era stata effettuata per mero tuziorismo.

Con l’atto impugnato la Soprintendenza ha ritenuto che i lavori eseguiti non fossero ascrivibili tra quelli di assoluta urgenza di cui all'art. 27 d.lgs. n. 42/2004 né potevano essere autorizzati a posteriori ai sensi degli artt. 21 e 22. Nel provvedimento è stato in particolare evidenziato: -che l'installazione dell'impianto di videosorveglianza era funzionale alla prevenzione di furti piuttosto che essere diretto ad assicurare in via provvisionale ed urgente l'integrità del bene vincolato; -che il notevole lasso di tempo intercorso tra la denuncia del furto e l’esecuzione dell’intervento era “più che sufficiente per presentare ed ottenere la preventiva autorizzazione”; -che la comunicazione era successiva all’esecuzione delle opere.

Il ricorso contesta le suddette motivazioni e si conclude con la domanda di annullamento del provvedimento.

2 – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione con comparsa pro-forma a cui ha allegato relazione della Soprintendenza con gli atti del procedimento.

Si è pure costituita Orsatti & C. s.r.l., destinataria del ricorso in qualità di controinteressata, che con memoria ha replicato alle censure chiedendone il rigetto.

Con successive memorie le parti private hanno ulteriormente illustrato le rispettive conclusioni replicando alle deduzioni di controparte.

3 – Poiché con il secondo motivo di ricorso si sostiene che quello in questione non sarebbe intervento soggetto ad autorizzazione in quanto non compreso nel novero delle “opere e lavori di qualunque genere” che l’art. 21, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 assoggetta ad autorizzazione, va preliminarmente considerata tale censura in quanto potenzialmente idonea a determinare l’annullamento dell’atto.

Il motivo, tuttavia, non è fondato.

Ai fini della definizione di "opere e lavori" di cui all'art. 21, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, non è utile, innanzitutto, il riferimento a normative diverse da quella di tutela dei beni culturali, quali l'art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 (in materia di contratti pubblici) o l'art. 3 d.P.R. n. 380/2001 (che definisce le varie categorie di interventi edilizi), posto che, come deduce la controinteressata, le rispettive definizioni operano nei limiti delle materie ivi disciplinate e pertanto non soccorrono ai nostri fini.

Al contrario, le “opere e lavori” qui rilevanti sono quelli “di qualunque genere”, e quindi non solo gli interventi che hanno rilevanza edilizia (*cfr.*Cons. Stato, VI, 28 gennaio 2014, n. 427), come peraltro si desume dall’art. 23 del Codice beni culturali (“Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia…”).

Si può convenire con i ricorrenti allorché segnalano che “gli interventi edilizi minimi” non sono assoggettati ad autorizzazione (TAR Lazio, Roma, II-bis, 11 settembre 2013, n. 8222); occorre però tener conto del fatto che tale qualificazione presuppone la loro “estraneità e non incidenza rispetto ai valori architettonici e storici tutelati” (ivi).

Per quanto quello in questione sia intervento privo di rilevanza edilizia, di modesta portata e completamente rimovibile, resta il fatto che lo stesso incide sull’aspetto esteriore dell’immobile ed è pertanto in grado di ledere i valori protetti dal vincolo. Si tratta, infatti, della collocazione di sei telecamere in vari punti delle facciate degli edifici, dei cavi di alimentazione e collegamento posti all’interno di una linea porta-cavo in pvc, delle scatole di derivazione a vista, il tutto fissato sulla muratura esistente (la descrizione dettagliata risulta dalla perizia di parte prodotta dai ricorrenti), e quindi di un insieme di elementi in grado di interferire sulla percezione complessiva degli edifici.

È vero, come si deduce in ricorso, che la relazione storica su cui si basa l’atto di vincolo “non evidenzia alcun motivo di pregio in corrispondenza dei punti di installazione”, il che tuttavia non rileva sul dato che le facciate degli edifici sono comunque incluse nell’oggetto della tutela. In quanto riferito all’intero complesso, l’atto di vincolo non può che comportare la necessità di autorizzazione per qualunque intervento in grado di incidere sull’aspetto complessivo del bene sottoposto a tutela, trattandosi in tale sede di valutare, tra l’altro, l’inserimento dei vari componenti dell’impianto tecnologico nelle “forme classiche” (relazione cit.) degli immobili vincolati.

Ne deriva necessariamente che quelle in questione sono opere eseguite senza la prescritta autorizzazione, il cui progetto non è suscettibile di essere esaminato ai fini del rilascio di un titolo postumo visto che, come rilevato dalla Soprintendenza, la normativa di settore non contempla autorizzazioni in sanatoria riguardo a beni soggetti a vincolo monumentale.

A fronte di una specifica richiesta di autorizzazione ex art. 21 (presentata il 28 maggio 2014), la Soprintendenza non poteva, dunque, che negarne il rilascio.

Sono del resto infondate le doglianze di carattere procedimentale di cui al terzo motivo.

L’impossibilità di rilascio di un titolo in sanatoria qualifica l’atto in questione come vincolato, sicché l’omesso preavviso di diniego risulta irrilevante ai sensi dell’art. 21 octies l. 241/1990.

Né si vede quale ulteriore motivazione dovesse illustrare l’iter logico seguito o quale istruttoria si rendesse necessaria a fronte della constata esecuzione di un intervento privo di autorizzazione su immobile vincolato.

La comunicazione del 18 febbraio 2013 non imponeva, del resto, l’adozione di alcun provvedimento se non quelli di tipo sanzionatorio e ripristinatorio, sicché il lamentato ritardo con cui la nota impugnata è intervenuta non ha alcun rilievo sulla legittimità dell’atto.

4 – Ritenuta la necessità dell’autorizzazione di cui all’art. 21 co. 4, dei plurimi motivi in base ai quali la Soprintendenza per i beni architettonici ha ritenuto di escludere che si tratti di intervento “di assoluta urgenza” ex art. 27, va considerato quello che ha rilevato che il tempo decorso tra la denuncia del furto e l’esecuzione delle opere fosse “più che sufficiente per presentare ed ottenere la preventiva autorizzazione”. Tale rilievo è di per sé in grado di sostenere il provvedimento in quanto idoneo ad escludere che l’intervento possa essere legittimato dal predetto art. 27, sicché l’infondatezza della relativa censura condurrebbe alla reiezione del ricorso senza necessità di considerare gli ulteriori motivi diretti contro gli altri passaggi motivazionali dell’atto.

I ricorrenti al riguardo segnalano che quello denunciato non è stato l’unico episodio di violazione della proprietà o di turbativa della medesima ed evidenziano il tranciamento dei cavi della rete elettrica, telefonica e dello stesso impianto di videosorveglianza da parte di un autotreno.

Va in proposito osservato che si tratta di episodio successivo (19 aprile 2013) all’installazione dell’impianto e che non riguarda in alcun modo gli edifici vincolati, sicché lo stesso non è significativo ai fini della giustificazione dell’eseguito intervento. Del resto, gli stessi ricorrenti prospettano che il furto denunciato nel gennaio 2012 è stato l’episodio che ha determinato la loro decisione di installare l’impianto, mentre ulteriori eventi dello stesso genere sono solo genericamente evocati e non risultano in alcun modo segnalati all’organo di vigilanza per evidenziare i danni e pericoli che ne sono derivati ai beni protetti. Va pure considerato che il furto ha riguardato oggetti collocati all’esterno degli immobili che non risulta facessero parte del contesto vincolato (nella denuncia si fa riferimento al loro acquisto in Francia e Belgio), il che mostra come nella collocazione dell’impianto siano state confuse le esigenze di tutela della proprietà con quelle di conservazione dei beni assoggettati a tutela.

Pur ammesso, comunque, che la videosorveglianza sia “un sicuro deterrente rispetto a turbative di ogni genere che possano compromettere la conservazione di qualsiasi bene vincolato”, a maggior ragione quando “il cespite in questione è oggetto di episodi di furto o comunque di ripetute aggressioni che ne mettono ci repentaglio la corretta conservazione”, ciò tuttavia non spiega in alcun modo l’esigenza di procedere all’immediata esecuzione dell’intervento sulla base di un’urgenza manifestatasi almeno un anno prima. All’epoca in cui l’installazione dell’impianto è stata effettuata non risultava, infatti, alcuno specifico pericolo per il bene vincolato che giustificasse l'immediata esecuzione dei lavori in questione invece dell’avvio del normale iter autorizzatorio.

Risulta quindi evidente che dal gennaio 2012, allorché si è manifestata l’esigenza di adottare misure protettive, al febbraio 2013, epoca di installazione, i proprietari hanno avuto un ampio margine per chiedere la necessaria autorizzazione ed ottenere riscontro nei termini di conclusione del procedimento previsti dal D.P.C.M. 18 novembre 2010 n. 231.

È perciò corretto l’assunto della Soprintendenza che dal suddetto intervallo temporale ha desunto l’insussistenza della “assoluta urgenza” in grado di giustificare “gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato” (art. 27 cit.).

5 – Con assorbimento di ogni ulteriore questione, il ricorso va dunque rigettato.

Le spese di giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta. Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente

Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore

Massimiliano Balloriani, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)